



Città di Saluzzo

# REGOLAMENTO

## PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SU STRADA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 28.1.1997, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 1.2.1997 al 16.2.1997, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 24.2.1997; il regolamento annesso alla deliberazione è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 26.3.1999 al 10.4.1999.
- **modificato** ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 in data 30.6.1998, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 3.7.1998 al 18.7.1998, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 3.8.1998; il regolamento annesso alla deliberazione è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 26.3.1999 al 10.4.1999.
- **approvato** dalla Provincia di Cuneo con determina del Dirigente n. 1 in data 13.1.1999.
- **modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 in data 5.3.2002, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 19.3.2002 al 3.4.2002, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 29.3.2002; ripubblicata all'Albo Pretorio dal 4.4.2002 al 19.4.2002.



## **Art. 1**

### **Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente**

1. Per servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, deve intendersi l'autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

## **Art. 2**

### **Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del D.Lvo. n. 285 del 30.4.1992 e successivo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
  - a) dalla legge 15.1.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
  - b) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
  - c) dal D.M. 20 aprile 1993;
  - d) dal D. L.vo. 30 aprile 1992, n. 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - e) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge Generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";
  - g) dalle disposizioni del presente regolamento.

## **Art. 3**

### **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione**

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 16.
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito

dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione comunale.

4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di un'autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- 5.1 Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 5.2 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà:
  - a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
  - b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune precisandone l'ubicazione, così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della Legge 21/92 (per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su un'area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni).
7. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa dovrà indicare:
  - a) luogo e data di nascita;
  - b) residenza, ovvero domicilio, in comune compreso nel territorio della Regione;
  - c) cittadinanza;
  - d) codice fiscale;
  - e) denominazione e/o ragione sociale;
  - f) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;

- g)** sede dell'impresa;
- h)** partita IVA;
- i)** di non essere titolare di licenza taxi.

**8.** La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a)** dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4.1.68, n. 15, comprendente: data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.

I cittadini di stato estero (membro della CEE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.

- b)** dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c)** documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- d)** copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- e)** certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- f)** certificazione medica rilasciata da un'Azienda U.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.

**9.** In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:

- a)** tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
- b)** i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandata semplice o accomandata per azioni;
- c)** gli amministratori: per ogni altro tipo di società.

**10.** Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.

**11.** Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:

- a)** statuto e atto costitutivo;
- b)** certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
- c)** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d)** B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e)** elenco dei soci;
- f)** C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- g)** certificazione medica rilasciata da un'Azienda U.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

12. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
13. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia, ecc.) così come previsto dalla Legge n. 15/68.

#### **Art. 4**

##### **Titoli preferenziali**

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio di essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
  - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
  - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
  - c) organizzazione aziendale;
  - d) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
  - e) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;nonché di essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

#### **Art. 5**

##### **Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse**

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente CCIAA, costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del

dipendente medesimo.

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale del richiedente, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso del requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
  - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
  - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
  - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
  - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i.;
  - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.
5. Il possesso del requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito dell'idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
  - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
  - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
  - a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
  - b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
  - c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

## **Art. 6**

### **Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono

i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 27;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

## **Art. 7**

### **Rilascio della licenza**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Sindaco nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso. È invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.  
È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.
3. Il Sindaco, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. È ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.
5. Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone.
6. Dei provvedimenti adottati dal Comune dovrà essere informata la Provincia.

## **Art. 8**

### **Sostituzione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della

collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice Civile<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> *L'art. 230/bis disciplina l'impresa familiare: come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado.*

## **Art. 9**

### **Durata della autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 5 (cinque) anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della L. 21/92 sulla trasferibilità dell'autorizzazione ed in analogia alla durata delle concessioni di trasporto pubblico di persone di cui all'art. 30 della L.R. n.1/86, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12,13,14.
2. L'autorizzazione deve essere presentata ogni anno, entro il 31 dicembre, ai competenti uffici comunali per la vidimazione.

## **Art. 10**

### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge 21/92, ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 3, comma 8, lett. e), ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà

dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **Art. 11**

### **Inizio del servizio**

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con automezzo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

## **Art. 12**

### **Diffida e sospensione della licenza**

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale 24/95, con la sanzione amministrativa e pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000. Qualora non siano ancora trascorsi 2 anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.
2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Sindaco.
4. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia e l'Ufficio provinciale M.C.T.C. per quanto di rispettiva competenza.
5. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere alla applicazione

di una sanzione amministrativa pecuniaria, il Sindaco potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

### **Art. 13**

#### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Sindaco, nei seguenti casi:
  - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
  - b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
  - c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
  - d) quando l'autoveicolo da noleggio sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
  - e) quando il servizio non venga svolto conformemente agli obblighi e alle prescrizioni di cui al presente Regolamento;
  - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
  - g) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
  - h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni previste dal presente regolamento;
  - i) quando sia accertato che il titolare dell'autorizzazione svolga altra attività lavorativa che pregiudica il regolare svolgimento del servizio;
  - l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi a mezzo raccomandata a mano o raccomandata postale A.R., assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
3. Del provvedimento che sarà assunto dall'autorità comunale dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia competente e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per quanto di rispettiva competenza.

### **Art. 14**

#### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo

per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
  - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
  - e) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10;
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

#### **Art. 15**

##### **Sospensione a seguito dell'adozione di provvedimenti disciplinari**

1. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

#### **Art. 16**

##### **Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio**

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 27, tenendo presente i seguenti criteri:
- a) l'entità della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
  - b) la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
  - c) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (Ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
  - d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
  - e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche

con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi degli artt. 82 e 87 del Codice della Strada.

2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24, nonché del sindacato provinciale di cui all'art. 26 del presente regolamento.
3. Se le autorizzazioni così come determinate ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle autorizzazioni in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all'assegnazione delle autorizzazioni.

## **Art. 17**

### **Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione**

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15.1.92 n. 21, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
  - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune;
  - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune;
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
3. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992.
4. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Commissione consultiva di cui all'art. 27, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
5. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
6. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 27, ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco, per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, nonché la Provincia.
7. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo

stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso dal Sindaco, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 13.

8. La Commissione dovrà procedere almeno ogni due anni ad accertare che i veicoli siano nel dovuto stato di conservazione e di decoro per adempiere al servizio.

## **Art. 18**

### **Sostituzione dell'autoveicolo**

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 27. Il veicolo dovrà essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572/92.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La sostituzione dell'autoveicolo dovrà essere comunicata alla Provincia.

## **Art. 19**

### **Tariffe**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i noleggiatori dovranno provvedere a determinare le tariffe in base ai disposti del D.M. 20.4.1993, e a presentare i tariffari ai competenti uffici comunali per la vidimazione.
3. In sede di vidimazione il Sindaco verifica la congruità delle suddette tariffe e la loro uniformità all'interno del settore.
4. Ogni successiva modifica alle suddette tariffe è soggetta a preventiva verifica e vidimazione.
5. Qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe vidimate, il Sindaco, fatti salvi i provvedimenti contravvenzionali del caso, provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 13.
6. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal Comune.

## **Art. 20**

### **Responsabilità nell'esercizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **Art. 21**

### **Svolgimento del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non potrà essere rifiutata se non per eccezionali motivi da rendere subito noti all'Autorità Comunale con il mezzo più veloce e alla stessa giustificati. È facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92, i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse.
5. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovettura, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
6. È sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.

## **Art. 22**

### **Trasporto di soggetti portatori di handicap**

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, del presente Regolamento, circa il trasporto dei soggetti portatori di handicap ed i connessi obblighi da parte del noleggiatore, si da atto che il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap verrà altresì svolto dalle Associazioni di Volontariato.

## **Art. 23**

### **Obblighi dei conducenti degli autoveicoli**

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
  - a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre che ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 26 del presente regolamento;
  - b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

## **Art. 24**

### **Divieti per i conducenti degli autoveicoli**

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
  - a) trasportare sull'autoveicolo persone diverse dalla clientela che lo ha noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
  - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
  - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
  - d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
  - e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

## **Art. 25**

### **Comportamenti degli utenti**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
  - a) fumare in autovettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

## **Art. 26**

### **Vigilanza e Contravvenzioni**

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, nonché ai titolari dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S, fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Ministero dei Trasporti.
2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 13 del presente regolamento, il provvedimento relativo è adottato dal Sindaco nel rispetto delle procedure contenute nel presente regolamento. Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili al servizio di noleggio, sentita la competente Commissione Consultiva Provinciale.

## **Art. 27**

### **Trasporto di soggetti portatori di handicap**

1. Le deliberazioni del Comune relative alla modifica del presente Regolamento e alla determinazione del numero di autorizzazioni, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti della L.R. 23 gennaio 1986, n. 1, e della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24.

## **Art. 28**

### **Commissione consultiva**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 21/92, così composta:
  - a) dal Sindaco o Assessore delegato che funge da Presidente;
  - b) dal Comandante o altro appartenente al locale Corpo di Polizia Municipale;
  - c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;
  - e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.

2. La Commissione delibera con la presenza di un terzo dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
  - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
  - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
  - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la graduatoria di merito.
5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della L.R. 24/95.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

## **Art. 29**

### **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia, oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

## INDICE

|        |                                                                                                                   |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 1 | Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente                                                          | pag. 2  |
| Art. 2 | Disciplina del servizio                                                                                           | pag. 2  |
| Art. 3 | Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche digestione | pag. 2  |
| Art. 4 | Titoli preferenziali                                                                                              | pag. 4  |
| Art. 5 | Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse    | pag. 4  |
| Art. 6 | Contenuti del bando                                                                                               | pag. 6  |
| Art. 7 | Rilascio dell'autorizzazione                                                                                      | pag. 6  |
| Art. 8 | Sostituzione alla guida                                                                                           | pag. 6  |
| Art. 9 | Durata dell'autorizzazione                                                                                        | pag. 7  |
| Art.10 | Trasferibilità dell'autorizzazione                                                                                | pag. 7  |
| Art.11 | Inizio del servizio                                                                                               | pag. 8  |
| Art.12 | Diffida e sospensione dell'autorizzazione                                                                         | pag. 9  |
| Art.13 | Revoca dell'autorizzazione                                                                                        | pag. 10 |
| Art.14 | Decadenza dell'autorizzazione                                                                                     | pag. 11 |
| Art.15 | Sospensione a seguito dell'adozione di provvedimenti disciplinari                                                 | pag. 11 |
| Art.16 | Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio                                                | pag. 11 |
| Art.17 | Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione                                                          | pag. 12 |
| Art.18 | Sostituzione dell'autoveicolo                                                                                     | pag. 14 |
| Art.19 | Tariffe                                                                                                           | pag. 14 |
| Art.20 | Tariffe                                                                                                           | pag. 14 |
| Art.21 | Svolgimento del servizio                                                                                          | pag. 15 |
| Art.22 | Trasporto di soggetti portatori di handicap                                                                       | pag. 15 |
| Art.23 | Obblighi dei conducenti degli autoveicoli                                                                         | pag. 15 |
| Art.24 | Divieti per i conducenti degli autoveicoli                                                                        | pag. 16 |
| Art.25 | Comportamenti degli utenti                                                                                        | pag. 16 |
| Art.26 | Vigilanza e contravvenzioni                                                                                       | pag. 16 |
| Art.27 | Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali                                                                | pag. 17 |
| Art.28 | Commissione consultiva                                                                                            | pag. 17 |
| Art.29 | Disposizioni finali                                                                                               | pag. 18 |
|        | INDICE                                                                                                            | pag. 19 |

